

LEGGERE ATTENTAMENTE

ESTRATTO DELLA NORMATIVA VIGENTE (Legge n.134/1995 e successive modifiche)

ESAMI ED ESERCITAZIONI - Gli esami teorici e pratici possono essere sostenuti entro il termine di validità dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida e non prima che sia trascorso un mese dal suo rilascio.

Il superamento dell'esame teorico entro il termine di cui al precedente comma rimane valido anche per l'intera durata di validità della successiva autorizzazione ad esercitarsi alla guida purché quest'ultima sia richiesta entro la data di scadenza di validità della precedente autorizzazione.

Nell'ambito di validità dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida è consentito sostenere una seconda prova d'esame, sia teorica sia pratica, qualora la prima abbia esito negativo. Fra le due prove dello stesso tipo di esame deve trascorrere almeno un mese.

ESERCITAZIONE ALLA GUIDA - L'autorizzazione, su cui vanno annotate le eventuali prescrizioni tecniche e gli eventuali adattamenti che devono essere apportati al veicolo, consente di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della stessa a condizione che a fianco dell'allievo si trovi, in funzione di istruttore, una persona munita di patente valida per la stessa categoria conseguita da almeno 5 anni ovvero valida per la categoria superiore, di età non superiore a 65 anni, la quale deve vigilare a tutti gli effetti sulla marcia del veicolo. Non possono svolgere le funzioni di istruttore i titolari di patente speciale.

Colui che si esercita alla guida dei motoveicoli a due ruote e dei ciclomotori a due ruote non è soggetto alle disposizioni di cui al secondo comma relative alle persone con funzioni di istruttore; inoltre non può trasportare altre persone sul veicolo e deve esercitarsi in luoghi poco frequentati.

Il veicolo sul quale si svolge l'esercitazione deve:

- a) essere assicurato per la responsabilità civile dei danni derivanti dalla sua circolazione nonché per i terzi trasportati nei casi in cui è consentito;*
- b) recare nella parte posteriore un apposito contrassegno fornito dall'Ufficio Registro Automezzi e Trasporti.*

Sul veicolo adibito ad esercitazione di guida non può prendere posto nessun altro passeggero ad eccezione della persona che svolge la funzione di istruttore. La disposizione non si applica nel caso di veicolo munito di doppi comandi ritenuti idonei dall'Ufficio Registro Automezzi e Trasporti. Il titolare di autorizzazione per esercitarsi alla guida dei veicoli della categoria B o superiori non può condurre i motoveicoli. L'autorizzazione per esercitarsi alla guida è rilasciata dall'Ufficio Registro Automezzi e Trasporti, ha validità di 6 mesi e non è prorogabile. La validità cessa altresì nel caso in cui l'ultima prova d'esame consentita abbia avuto esito negativo. Con la cessazione di validità dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida decadono i documenti prodotti di cui al terzo comma dell'art.2.

E' consentita la trascrizione sul secondo "foglio rosa" dell'esito positivo dell'esame di teoria come da indicazioni della disposizione n.186/1998 del Dirigente URAT.

I candidati agli esami di teoria per qualsiasi categoria di patente devono conoscere, oltre al normale programma d'esame, anche il Codice della Strada sammarinese, ovvero: il Decreto Delegato 26 maggio 2008 n.81 e successive modifiche.

La conoscenza di questi è fondamentale, in quanto il Codice sammarinese ha delle peculiarità rispetto alla normativa italiana, che il candidato è tenuto a conoscere.

In sede d'esame teorico, sono chiaramente indicate le domande che fanno riferimento al Codice sammarinese; se non specificato, esse si riferiscono al normale programma d'esame.

Tali testi normativi sono reperibili gratuitamente sul sito internet:

www.consigliograndeegenerale.sm

La prenotazione per gli esami teorico-pratici può essere richiesta anche telefonicamente (al numero 0549/887100) dal lunedì al venerdì dalle ore 8:15 alle ore 14:15 comunicando all'operatore il numero del "foglio rosa".